

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI SIENA

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
(P.T.T.I.) 2016 – 2018

1. Premessa

Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni", scaturisce dalla disciplina per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190.

Come già evidenziato nella premessa al Piano triennale di prevenzione della corruzione, la questione dell'applicabilità della suddetta normativa agli ordini e ai collegi professionali, caratterizzata a lungo da notevoli controversie interpretative, è stata oggetto della recente delibera 21 ottobre 2014 n. 145/2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in base alla quale ha disposto che gli Ordini professionali, anche di livello territoriale, avendo la natura giuridica di enti pubblici non economici, sono destinatari della normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla Legge n. 190/2012 e conseguenti decreti delegati, fra cui appunto il D.Lgs. n. 33/2013.

A seguito della suddetta delibera ANAC n. 145/2014, il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) dà quindi attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, tenendo conto delle linee guida approvate con delibera ANAC n. 50 del 4 luglio 2013.

Per l'elaborazione del presente Programma sono stati coinvolti i Consiglieri dell'Ordine dei Dottori Agronomi E Dei Dottori Forestali della Provincia di Siena, in particolare mediante il confronto attraverso canali informatici e telematici sulle informazioni aventi ad oggetto l'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e la trasparenza, la discussione e conseguente adozione da parte del Consiglio dell'Ordine.

2. Il quadro normativo di riferimento

- Legge 6 novembre 2012, n. 190: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012.

INOLTRE:

- Linee guida approvate con delibera ANAC n. 50 del 4 luglio 2013.

- Delibera ANAC 21 ottobre 2014 n.145/2014 avente per oggetto: "Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali".

3. Il principio di trasparenza e il P.T.T.I

Il principio di trasparenza definito all'art. 1 del D.Lgs. 33/2013 esprime la volontà di far conoscere e rendere partecipi i cittadini all'attività della Pubblica amministrazione e degli enti pubblici: la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. (accesso civico).

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della amministrazione di un ente.

Strumento fondamentale di attuazione di tale disciplina è la pubblicazione nel sito istituzionale di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione dell'ente allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'amministrazione e il cittadino.

Il presente programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.), in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 33/2013 e delle Linee guida dell'ANAC sopra richiamate, risponde alle finalità di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente e promuovere la trasparenza anche come misura finalizzata alla prevenzione della corruzione; a tal fine il P.T.T.I. costituisce una sezione parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013.

Il P.T.T.I sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Provincia di Siena, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente". accessibile dalla home page del portale di questo Ente.

L'ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

3. Soggetti e funzioni

A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione: approva le Linee Guida in materia di Trasparenza; esercita la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa e sull'effettiva applicazione delle misure adottate da amministrazioni ed enti pubblici, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

A livello decentrato e locale le singole pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla normativa e dalle delibere dell'ANAC.

Per quanto riguarda l'**Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Provincia di Siena:**

a) il Consiglio

1. nomina il Responsabile della Trasparenza;
2. approva il Programma triennale per la trasparenza e i suoi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno;
3. adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati all'attuazione della trasparenza.

b) Il Responsabile della trasparenza

Il Responsabile della trasparenza, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, e della delibera ANAC 50/2013, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, segnalando agli organi competenti eventuali casi di mancato o ritardato adempimento degli stessi. Inoltre, provvede alla elaborazione ed all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità da sottoporre al Consiglio per l'adozione, nel quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione ed iniziative di promozione della trasparenza.

Responsabile della trasparenza dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Provincia di Siena (da qui in avanti indicato come "Responsabile") è stato nominato, con delibera del consiglio del 1 Febbraio 2015, il Consigliere dell'Ordine **dott. agr. Daniele Piccini**, iscritto all'Albo Provinciale al n° 175 che è stato nominato anche Responsabile per la prevenzione della corruzione in una logica di semplificazione ai sensi dall'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile potrà avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, della collaborazione dei Consiglieri, dipendenti e collaboratori dell'Ente.

Tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'amministrazione dell'Ente prestano nei confronti del Responsabile la collaborazione necessaria e le informazioni richieste ai sensi di legge.

4. Accesso civico

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.

Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il Responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico, le funzioni relative all'accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, possono essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro Consigliere.

5. Obblighi di pubblicazione

L'allegato A del d.lgs. n. 33/2013 e le Linee guida approvate con delibera ANAC n. 50/2013 contengono la ricognizione degli obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e da ulteriori disposizioni di legge e indicano come deve essere articolata la sezione "Amministrazione trasparente" di ogni sito istituzionale delle amministrazioni ed enti pubblici.

Con l'approvazione del presente Programma vengono recepite le prescrizioni e le indicazioni sopra specificate, a cui si fa rinvio, sia con riferimento ai contenuti degli obblighi di pubblicazione, sia alle scadenze previste, nonché alla articolazione della apposita Sezione "Amministrazione trasparente" che sarà realizzata sul sito istituzionale dell'Ente in conformità alle prescrizioni suddette.

5.1 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

L'Ente, per il tramite dei propri dipendenti cui viene formalmente assegnato tale compito, sotto la vigilanza del responsabile della Trasparenza, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.

La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 7 giorni dall'adozione del provvedimento.

L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza mensile.

5.2 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Considerate le ridotte dimensioni dell'ente, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal responsabile della trasparenza con cadenza trimestrale.

Il Consigliere

Dott. Daniele Piccini

Il Presidente

Dott.ssa Monica Coletta